

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO – SEDE DI ROMA**

RICORRE

La Dott.ssa **Vallefuoco Luisa**, nata a Napoli il 30 agosto 1990 e residente in Giugliano in Campania (NA) al Viale dell'Acquario n. 20, C.F. VLLLSU90M70F839H, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Danilo Finaldi, C.F. FNLDNL77C16F839B, e con lo stesso elett.te dom.ta in Napoli al Corso Umberto I n. 75 (fax n. 081.4109707 – p.e.c.: danilofinaldi@avvocatinapoli.legalmail.it)

-ricorrente-

CONTRO

il **Ministero dell'Istruzione**, C.F. 80185250588, con sede legale in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato e con la stessa elettivamente domiciliato in Roma (RM) alla Via dei Portoghesi n. 12;

-resistente-

NONCHE'

il **Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, C.F. 80039860632, con sede legale in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato e con la stessa elettivamente domiciliato in Roma (RM) alla Via dei Portoghesi n. 12;

-resistente-

NONCHE'

il **Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli**, C.F. 80033300635,

con sede legale in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato e con la stessa elettivamente domiciliato in Roma (RM) alla Via dei Portoghesi n. 12;

-resistente-

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA,
PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA
CAUTELARE**

1. del provvedimento recante **prot. n. “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014069.09-08-2021”** del 9 agosto 2021, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, all'indirizzo <http://www.at-napoli.it/>, a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa, con cui veniva disposta la pubblicazione nella medesima data delle ***“graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di NAPOLI – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022”***, nella parte in cui non includono la ricorrente per la I fascia delle GPS;

2. delle ***“graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di NAPOLI – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022”***, allegate al provvedimento recante prot. n. “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014069.09-08-2021” del 9 agosto 2021, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero

dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, all'indirizzo <http://www.at-napoli.it/>, a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa, nella parte in cui non includono la ricorrente per la I fascia delle GPS;

3. del provvedimento recante prot. n. **“m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014375.12-08-2021” del 12 agosto 2021**, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, all'indirizzo <http://www.at-napoli.it/>, a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa, con cui venivano disposte ***“le seguenti rettifiche ed integrazioni alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali, del personale docente di scuola secondaria di secondo grado, posto Normale e posto Sostegno, come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento”*** e del relativo prospetto allegato, nella parte in cui non include la ricorrente per la I fascia delle GPS;

4. del provvedimento recante prot. n. **“m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015259.31-08-2021” del 31 agosto 2021**, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, all'indirizzo <http://www.at-napoli.it/>, a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa, con cui veniva disposto che ***“i docenti collocati nelle GPS di I Fascia sono individuati quali destinatari di assunzione a tempo determinato per l'a.s. 2021/22 con decorrenza giuridica 01/09/2021 ed economica dalla data di assunzione in servizio presso le sedi assegnate nelle tabelle allegate al presente provvedimento”*** e delle relative tabelle allegate, nella parte in cui non includono la ricorrente per la I fascia GPS;

5. del provvedimento recante prot. n. **“m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015345.01-09-2021” del 1 settembre 2021**, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, all’indirizzo <http://www.at-napoli.it/>, a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa, con cui veniva disposte le rettifiche al decreto prot. n. 15259 del 31 agosto 2021, nella parte in cui non includono la ricorrente per la I fascia delle GPS;

6. del provvedimento recante prot. n. **“m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015534.02-09-2021” del 2 settembre 2021**, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, all’indirizzo <http://www.at-napoli.it/>, a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa, con cui veniva disposte le rettifiche al decreto prot. n. 15259 del 31 agosto 2021, nella parte in cui non includono la ricorrente per la I fascia delle GPS;

7. del provvedimento recante prot. n. **“m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015769.06-09-2021” del 6 settembre 2021**, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, all’indirizzo <http://www.at-napoli.it/>, a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa, con cui veniva disposte le rettifiche al decreto prot. n. 15259 del 31 agosto 2021, nella parte in cui non includono la ricorrente per la I fascia delle GPS;

8. del provvedimento recante prot. n. **“m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015798.06-09-2021” del 6 settembre 2021**, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico

Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, all'indirizzo <http://www.at-napoli.it/>, a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa, con cui veniva disposta la pubblicazione del *“bollettino totale delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero, concernente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate”* ed il relativo bollettino allegato, nella parte in cui non include la ricorrente per la I fascia delle GPS;

9. del provvedimento recante prot. n. **“m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017357.20-09-2021”** del 20 settembre 2021, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, all'indirizzo <http://www.at-napoli.it/>, a firma del Dirigente Dott.ssa Luisa Franzese, con cui veniva disposta *“A parziale rettifica del provvedimento prot. n. 15798 del 6/9/2021 di questo Ambito territoriale, con cui è stato pubblicato il bollettino per gli incarichi a tempo determinato del personale docente, gli aspiranti indicati nell'allegato elenco che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, utilmente collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di Napoli per la scuola secondaria di I e II Grado, posto comune e di sostegno, sono individuati quali destinatari di proposta di contratto a tempo determinato ed assegnati presso le istituzioni scolastiche ivi indicate”* e dell'allegato elenco, nella parte in cui non include la ricorrente per la I fascia delle GPS;

10. ove e per quanto di interesse, del provvedimento recante prot. n. **“m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017797.24-09-2021”** del 24 settembre 2021, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, all'indirizzo <http://www.at-napoli.it/>, a firma del Dirigente Dott.ssa Luisa Franzese, con cui veniva disposto che ***“I candidati di cui all'allegato elenco sono esclusi dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza della Provincia di Napoli e dalle relative graduatorie di Istituto (GI), di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio aa. ss. 2020-2022”*** e del relativo elenco allegato;

11. ove e per quanto di interesse ed *in parte qua*, del **D.M. Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021**, nella parte in cui (art. 1, punto 1, e art. 2, punto 1) stabilisce ovvero viene interpretato nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, possono partecipare soltanto coloro i quali abbiano non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento del titolo estero, senza possibilità di essere nelle more ammessi con riserva;

12. ove e per quanto di interesse, dell'**avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 21317 del 12 luglio 2021**;

13. ove e per quanto di interesse, dell'**avviso del Ministero dell'Istruzione del 13 luglio 2021**;

14. ove e per quanto di interesse, dell'**avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 22904 del 22 luglio 2021**;

15. ove e per quanto di interesse, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, del **D.M. Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, emanato in attuazione del precedente D.M., e della successiva **nota del Ministro dell'Istruzione prot. n. 25089 del 6 agosto 2021**, nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento all'estero in corso di riconoscimento;

16. ove e per quanto di interesse, del successivo **avviso prot. n. 25187 del 9 agosto 2021**;

17. ove e per quanto di interesse, della **nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 17 agosto 2021**, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli spagnoli e rumeni;

18. ove e per quanto di interesse, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, dell'**Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020**, recante ***“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”***;

19. ove esistente, del **provvedimento di esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS**, avente estremi ancora ignoti e non comunicata, con espressa riserva di motivi aggiunti;

20. ove esistente, del **provvedimento di rigetto dell'istanza di reclamo presentata dalla ricorrente in data 9 agosto 2021**, avente estremi ancora ignoti e non comunicati, con espressa riserva di motivi aggiunti;

21. di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, preordinato, collegato, connesso e conseguente, ancorchè di estremi ignoti, comunque lesivo degli interessi della ricorrente e che sin da ora ci si riserva di impugnare;

**PER L'ADOZIONE DELLE MISURE INTERINALI, CAUTELARI
E PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A.**

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire alla ricorrente di vedersi inserita negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli per la classe di concorso A046, valida per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022;

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente a vedersi inserito degli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli per la classe di concorso A046, valida per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022;

E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

ad adottare tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa *de qua*, inerente all'inserimento della ricorrente negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie provinciali (GPS) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli per la classe di concorso A046, valide per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ed alla corretta collocazione della medesima ricorrente nelle predette graduatorie;

NONCHE' PER LA DECLARATORIA

del diritto al risarcimento del danno ingiusto ex art. 30 c.p.a..

FATTO

La ricorrente è una docente che già opera da tempo in forma precaria presso istituti scolastici e che ambisce ad operare nelle scuole statali in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato in forza delle graduatorie provinciali (GPS) per la I fascia, così come delineate con l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020.

Ed invero, la dott.ssa Vallefucio (classe A-46 scienze giuridiche ed economiche) ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza (2015-2016) ed è in possesso di certificato linguistico relativo alla lingua rumena di livello C1.

Inoltre, la medesima sosteneva e superava i seguenti esami singoli: Istituzioni di diritto pubblico (6 crediti formativi); Economia politica (6 crediti

formativi); Politica Economica (12 crediti formativi); Economia aziendale (12 crediti formativi); Statistica economica (12 crediti formativi).

Ancora, la deducente maturava anche i 24 CFU, frequentando e superando i seguenti insegnamenti: Psicologia scolastica (6 CFU); Antropologia culturale e sociale (6 CFU); Metodologie e Tecnologie didattiche (6 CFU); Pedagogia speciale e didattica dell'inclusione (6 CFU).

Ordunque, al fine di ottenere l'abilitazione all'insegnamento ai fini dell'esercizio della professione nelle scuole di istruzione secondaria superiore, la ricorrente frequentava presso il "*Departmentulul Pentru Pregatirea Personalului Didactic*" (trad.: Dipartimento della Formazione del Personale Docente) della "*Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Tirgu Mures din Romania*" (trad.: Università "*Dimitrie Cantemir*" a Tirgu Murs in Romania) il seguente ciclo di studi post-secondari: "*Programului de studii psihopedagogice postuniversitar de certificare a competentelor pentru profesia didactica in invatamantul liceal, postliceal si universitar - NIVELUL I SI NIVELUL II*" (trad.: Programma di studi psicopedagogici postuniversitario, di certificazione delle competenze per la professione docente nella scuola secondaria superiore, post. secondaria e universitaria – LIVELLO I E LIVELLO II).

In particolare, il I livello veniva conseguito nella sessione di ottobre 2017 ed il II livello in quella di febbraio 2018.

Con **raccomandata a.r. del 20 marzo 2018**, la deducente si premurava di inoltrare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca apposita domanda tesa al riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania, in conformità alla Direttiva 2005/36/CE ed alla Direttiva 2013/55/UE, recepite in Italia dal D.Lgs. n. 206/2007, modificato dal D.Lgs. n. 15/2016, ai fini dello svolgimento dell'attività di insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, allegando

opportunamente la documentazione comprovante il conseguimento dei medesimo, nonché i titoli professionali conseguiti, le certificazioni e dichiarando l'esperienza di docenza già svolta.

Soggiungasi, altresì, che, ad integrazione della prefata istanza e della documentazione ivi allegata, con successiva **comunicazione a mezzo pec del 18 giugno 2019**, la ricorrente produceva al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la c.d. “*ADEVERINȚĂ*”, ossia l'attestato finale rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione rumeno, necessario per il rilascio dell'omologa ai fini dell'esercizio della professione di docente, con la relativa traduzione giurata in italiano.

Malgrado la completezza della documentazione prodotta, del tutto inopinatamente, la deducente si vedeva notificare il provvedimento prot. n. “**m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0011011.23-05-2019**” **del 23 maggio 2019**, avente ad oggetto “*Riconoscimento formazione professionale — Direttiva 2013/55/UE. Comunicazione Rigetto istanza e conclusione del procedimento*”, con cui il Ministero, sulla scorta di una valutazione errata ed evidentemente “frettolosa”, comunicava alla medesima che la istanza presentata dalla ricorrente non poteva essere accolta per “*Difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l'esercizio della professione docente, conseguiti in paesi appartenenti all'Unione Europea, Romania nel caso di specie*”.

Avverso tale provvedimento illegittimo e gravemente lesivo dei suoi interessi, la dott.ssa Vallefuoco si vedeva costretto a promuovere ricorso innanzi al TAR Lazio – sede di Roma, invocandone l'annullamento con atto notificato in data 15 ottobre 2019.

Il giudizio, incardinato innanzi alla Sez. III bis del TAR Lazio – Roma con numero di R.G. 12834/2019, si concludeva con la **sentenza n. 4704/2020** del

5 maggio 2020, con cui veniva accolto il ricorso, disponendo l'annullamento del provvedimento di diniego del 25 maggio 2019.

Successivamente, con apposito atto stragiudiziale di significazione, invito e diffida, inoltrato a mezzo del proprio legale in data 14 maggio 2020, la deducente invocava il riconoscimento del titolo abilitativo all'insegnamento conseguito in Romania in forza della pronuncia favorevole ottenuta innanzi al TAR Lazio.

Tale atto restava privo di ogni riscontro da parte dell'Amministrazione.

Ebbene, la dott.ssa Vallefuooco, con apposita domanda recante prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1563321.01-08-2020 del primo agosto 2020, chiedeva l'inserimento nella II fascia delle GPS per la classe di concorso A046 per il biennio 2020/2022.

Dipoi, con successiva domanda del 20 luglio 2021 (prot. n. m_pi.AOOPOLIS-ELENCHI-AGGIUNTIVI.REGISTRO UFFICIALE.I.5947468.20-07-2021), sulla scorta della mentovata sentenza del TAR Lazio e della domanda di riconoscimento già inoltrata, sollecitava l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.

Nonostante la legittimità e la fondatezza della istanza così avanzata, con decreto n. 14096 del 9 agosto 2021, l'Ufficio Scolastico per la Regione Campania - Ambito Territoriale di Napoli procedeva, in maniera del tutto ingiustificata ed in assenza di qualsivoglia motivazione, oltre che di provvedimento espresso, all'esclusione della deducente dalla I fascia dalle graduatorie provinciali per le supplenze definitive della provincia di Napoli – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola secondaria di II grado per il biennio 2020/2022.

Più precisamente, non si rinveniva il nominativo della ricorrente nei predetti elenchi, né tampoco alla medesima era stato notificato alcun provvedimento espresso di esclusione.

Avverso siffatta esclusione, la dott.ssa Vallefucio si premurava di inoltrare a mezzo pec in pari data apposito **reclamo**, invocando in autotutela il riesame del provvedimento sopra indicato e, dunque, l'inserimento nelle GPS per la I fascia e l'aggiornamento della posizione in graduatoria della medesima, nonché, in caso di mancato accoglimento della istanza, la motivazione della esclusione ai sensi della legge 241/90 con il dettaglio dei titoli richiesti e valutati e di quelli richiesti e non valutati interamente o parzialmente dall'Ufficio Scolastico Provinciale.

Siffatto reclamo non sortiva effetto alcuno, restando privo di ogni riscontro.

Per tale ragione, stante l'inerzia serbata dall'Amministrazione, la deducente, a mezzo del proprio legale di fiducia, inoltrava a mezzo pec in data 15 settembre 2021 un nuovo atto stragiudiziale di significazione, invito e diffida con contestuale richiesta di accesso agli atti, al fine di ottenere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie della prima fascia GPS.

Del tutto ingiustificatamente, anche tale atto è rimasto *more solito* privo di ogni riscontro, non avendo l'Amministrazione neppure ottemperato alla richiesta di ostensione della documentazione ivi indicata.

Ne discende solare, dunque, che i provvedimenti impugnati, frutto di carente ed erronea istruttoria, anche alla luce dell'ampia documentazione presentata dalla ricorrente ai fini del riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania,

sono fondati su presupposti fallaci ed inconsistenti e vanno, pertanto, annullati alla stregua dei seguenti

MOTIVI

**I- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 51 E 97 COST.
– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 1, 2, 2-BIS E 6 L. N. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA PRIVATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 6 E 18 DELLA L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INGIUSTIZIA - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLOGICITA'.**

I.1 Come esposto in punto di fatto, la ricorrente (classe A-46 scienze giuridiche ed economiche) ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza (2015-2016) ed è in possesso di certificato linguistico relativo alla lingua rumena di livello C1.

Inoltre, la medesima sosteneva e superava i seguenti esami singoli: Istituzioni di diritto pubblico (6 crediti formativi); Economia politica (6 crediti formativi); Politica Economica (12 crediti formativi); Economia aziendale (12 crediti formativi); Statistica economica (12 crediti formativi).

Ancora, la deducente maturava anche i 24 CFU, frequentando e superando i seguenti insegnamenti: Psicologia scolastica (6 CFU); Antropologia culturale e

sociale (6 CFU); Metodologie e Tecnologie didattiche (6 CFU); Pedagogia speciale e didattica dell'inclusione (6 CFU).

Inoltre, la medesima ricorrente, al fine di ottenere l'abilitazione all'insegnamento ai fini dell'esercizio della professione nelle scuole di istruzione secondaria superiore, frequentava presso il "*Departmentulul Pentru Pregătirea Personalului Didactic*" (trad.: Dipartimento della Formazione del Personale Docente) della "*Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Tirgu Mures din Romania*" (trad.: Università "*Dimitrie Cantemir*" a Tirgu Murs in Romania) il seguente ciclo di studi post-secondari: "*Programului de studii psihopedagogice postuniversitar de certificare a competentelor pentru profesia didactica in invatamantul liceal, postliceal si universitar - NIVELUL I SI NIVELUL II*" (trad.: Programma di studi psicopedagogici postuniversitario, di certificazione delle competenze per la professione docente nella scuola secondaria superiore, post. secondaria e universitaria – LIVELLO I E LIVELLO II), **conseguendo il I livello nella sessione di ottobre 2017 ed il II livello in quella di febbraio 2018.**

Con **raccomandata a.r. del 20 marzo 2018**, la deducente si premurava di inoltrare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca apposita domanda tesa al riconoscimento del predetto titolo di formazione professionale conseguito in Romania, in conformità alla Direttiva 2005/36/CE ed alla Direttiva 2013/55/UE, recepite in Italia dal D.Lgs. n. 206/2007, modificato dal D.Lgs. n. 15/2016, e, con successiva comunicazione a mezzo pec del 18 giugno 2019, produceva all'Amministrazione la c.d. "*ADEVERINȚĂ*", ossia l'attestato finale rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione rumeno, necessario per il rilascio dell'omologa ai fini dell'esercizio della professione di docente, con la relativa traduzione giurata in italiano.

Malgrado la completezza della documentazione prodotta, del tutto inopinatamente, la deducente si vedeva notificare il provvedimento prot. n. **“m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0011011.23-05-2019” del 23 maggio 2019**, con cui veniva rigettata la mentovata istanza di riconoscimento.

Avverso tale provvedimento illegittimo e gravemente lesivo dei suoi interessi, la dott.ssa Vallefuooco si vedeva costretto a promuovere ricorso innanzi al TAR Lazio – sede di Roma, incardinando innanzi alla Sez. III bis del TAR Lazio – Roma il giudizio con numero di R.G. 12834/2019, si concludeva con la **sentenza n. 4704/2020 del 5 maggio 2020**, con cui veniva accolto il ricorso, disponendo l'annullamento del provvedimento di diniego del 25 maggio 2019.

Seguiva, quindi, un apposito **atto stragiudiziale di significazione, invito e diffida, inoltrato a mezzo del proprio legale in data 14 maggio 2020**, con cui veniva invocato l'agognato riconoscimento del titolo abilitativo all'insegnamento conseguito in Romania in forza della pronuncia favorevole ottenuta innanzi al TAR Lazio, ma tale invito restava privo di ogni riscontro da parte dell'Amministrazione.

Dipoi, la dott.ssa Vallefuooco, con apposita domanda recante prot. n. **m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1563321.01-08-2020 del primo agosto 2020**, chiedeva l'inserimento nelle GPS per la II Fascia per la classe di concorso A046 per il biennio 2020/2022.

Successivamente, con il **D.L. 25 maggio 2021, n. 73, come convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106**, veniva introdotto all'art. 59 una forma speciale di reclutamento volta a consentire, in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, che:

- i posti comuni e di sostegno nell'organico dell'autonomia, vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo secondo la legislazione vigente, sono assegnati, con contratti a tempo determinato, ai docenti iscritti nella prima fascia delle GPS ovvero negli elenchi aggiuntivi, cui possono inserirsi coloro che, entro il 31.7.2021, abbiano "conseguito" il titolo di abilitazione o specializzazione (co. 4);

- in fase di esecuzione del contratto, i candidati svolgono anche il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 59/2017, seguito da una prova disciplinare (co. 6), superato il quale possono essere assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo (co. 8).

Ed invero, tale disciplina andava ad innestarsi sulle disposizioni già contenute nell'ordinanza prot. n. 60 del 10 luglio 2020 (Registro Decreti), con la quale il Ministero dell'Istruzione aveva indetto procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, co, 6-bis e 6-ter, della l. n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, stabilendo, all'art. 10, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima Fascia per gli aspiranti che acquisissero il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno originariamente entro il 1 luglio 2021.

In applicazione di tale norma, il Dicastero emanava successivamente il **D.M. n. 51 del 3 marzo 2021**, onde disciplinare la costituzione dei detti elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, il cui procedimento ha avuto origine, per l'anno scolastico. 2021/2022, con l'apertura delle funzioni telematiche, disposta con gli avvisi del Ministero dell'Istruzione del 12 luglio 2021 (prot. n. 21317), del 22 luglio 2021 (prot. n. 22904) e del 13 luglio 2021.

In tale contesto si inseriva, dunque, il **D.M. Istruzione prot. n. 242 del 30 luglio 2021**, con il quale il Ministero dell'Istruzione regolava l'anzidetta

procedura straordinaria in attuazione del citato art. 59, co. 4-9, del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/2021, stabilendo, segnatamente, le modalità di attribuzione, a domanda, dei posti vacanti e residui dopo le immissioni in ruolo annuali e dopo quelle di cui ai co. 1, 2 e 3, dell'art. 59, da assegnarsi, con contratto a tempo determinato, mediante attingimento dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi.

Tanto, disponendo, altresì, che, una volta completate le procedure di immissione in ruolo, la copertura dei posti (art. 3) venisse effettuata mediante chiamata dei docenti iscritti nella prima fascia delle GPS per le supplenze per i posti comuni o di sostegno, ovvero inseriti negli appositi elenchi aggiuntivi, nei quali era possibile iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo abilitazione o specializzazione, purché conseguito entro il 31 luglio 2021 (riformando, esclusivamente su tale punto, la primigenia previsione del 1 luglio 2021 contenuta nell'O.M. n. 60/2020 cit.).

Su tali basi, quindi, la ricorrente, possedendo tutti i requisiti previsti, con successiva domanda del 20 luglio 2021 (prot. n. m_pi.AOOPOLIS-ELENCHI-AGGIUNTIVI.REGISTRO UFFICIALE.I.5947468.20-07-2021), sulla scorta della mentovata sentenza del TAR Lazio, analogamente a quanto posto in essere da altri docenti precari nelle medesime condizioni, reclamava l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze per la prima fascia.

Nonostante la legittimità e la fondatezza della istanza così avanzata, **con decreto n. 14096 del 9 agosto 2021**, l'Ufficio Scolastico per la Regione Campania - Ambito Territoriale di Napoli procedeva alla pubblicazione degli elenchi relativi alla I fascia delle GPS, nella quale non si rinveniva il nominativo della ricorrente, escludendo così, in maniera del tutto ingiustificata

ed in assenza di qualsivoglia motivazione, la deducente dalle predette graduatorie.

Né sortivano effetto alcuno il reclamo inoltrato a mezzo pec in pari data dalla ricorrente ed il successivo atto stragiudiziale di significazione, invito e diffida con contestuale richiesta di accesso agli atti, inoltrato a mezzo pec in data 15 settembre 2021, che restavano del tutto illegittimamente ed ingiustificatamente privi di riscontro.

A tanto aggiungasi che, neppure nelle successive rettifiche della graduatoria relativa alla I fascia GPS, anch'esse qui impugnate, si rinviene il nominativo della ricorrente, che appare "misteriosamente scomparsa".

Ebbene, l'esclusione così comminata, e di conseguenza le graduatorie in rassegna per la I fascia prive del nominativo della ricorrente e qui gravate, devono ritenersi gravemente illegittime, oltre che ingiuste, in forza di quanto previsto dalla predetta Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, come convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106 e dai successivi D.M. poc'anzi citati, oltre che più in generale dalle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, clamorosamente e palesemente disattese nella vicenda in esame.

E' di tutta evidenza, invero, il rinvenirsi nella vicenda in esame del difetto di istruttoria, dell'assenza di un provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione a fronte della legittima richiesta della ricorrente e, quindi, della totale mancanza di motivazione in ordine alla esclusione così comminata.

In proposito, si ricorda che l'art. 2 della L. n. 241/90 prevede espressamente che ***"1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un***

provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni’.

Al riguardo, vale la pena rilevare quanto affermato dal Supremo Consesso di Giustizia amministrativa, secondo cui “*Nell’ambito di un procedimento amministrativo in capo all’amministrazione pubblica l’obbligo di provvedere sussiste in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano alla stessa l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle sue determinazioni, qualunque esse siano*” (Cons. Stato Sez. VI, 21-06-2021, n. 4770), nonché “*L’amministrazione pubblica ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, sia nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad un’istanza sia quando debba essere iniziato d’ufficio, ciò in ossequio alla disciplina di cui agli artt. 2 e 2-bis della Legge n. 241/1990, che dispone l’obbligo per tutti i soggetti pubblici di concludere i procedimenti amministrativi costituendo la loro inerzia un’ipotesi di silenzio inadempimento*”(Cons. Stato Sez. II, 14-05-2021, n. 3788).

Nello stesso senso, vale la pena segnalare che ***“nell'esaminare le domande dei privati, l'Amministrazione è tenuta a provvedere in termini chiari ed espressi nel rispetto dell'obbligo del clare loqui, in ottemperanza ai principi, di portata generale, di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra P.A. e privati, nonché correttezza e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.”*** (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sent. n. 4793/2015).

Emerge con nitore, anche alla luce degli arresti poc'anzi evidenziati, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione che, prima di comminare un provvedimento così afflittivo come l'esclusione, avrebbe dovuto anzitutto emettere un **provvedimento espresso nel rispetto dei termini prescritti**, al fine di rendere edotta la ricorrente delle motivazioni sottese a tale scelta.

Quanto sopra, peraltro, dopo essersi opportunamente sincerata del possesso dei requisiti previsti per l'inserimento nella I fascia GPS, ricorrendo eventualmente anche al principio del c.d. “soccorso istruttorio” in caso di dubbi o di perplessità in ordine alle dichiarazioni rese dalla ricorrente.

La ricorrente, invero, in sede di domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia ha dichiarato il possesso dei requisiti necessari ai fini dell'accesso e, ove mai l'Amministrazione avesse avuto dubbi in proposito, avrebbe potuto chiedere i dovuti chiarimenti, senza escludere *tout court* la docente dalle graduatorie.

Al contrario, l'Amministrazione ha del tutto disatteso tali precetti, violando così i principi di buon andamento ed imparzialità ed incorrendo in un palese difetto di istruttoria.

Da tanto discende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, che andranno conseguentemente annullati con ogni conseguente statuizione.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 51 E 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 1, 2, 2-BIS E 6 L. N. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 D.M ISTRUZIONE N. 51 DEL 3 MARZO 2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA PRIVATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 6 E 18 DELLA L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’IMPARZIALITA’ E DEL BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INGIUSTIZIA - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLOGICITA’.

Ferma la portata dirimente di quanto rilevato in precedenza, sotto altro profilo, va segnalato che i provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi ove l’esclusione della ricorrente possa essere scaturita dall’assenza di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania.

L’odierna ricorrente ha, infatti, regolarmente prodotto la relativa domanda di riconoscimento (raccomandata a.r. del 20 marzo 2018, integrata da successiva comunicazione pec del 18 giugno 2019) inoltrandola al Ministero dell’Istruzione, addivenendo finanche a notificare in data 14 maggio 2020 apposito atto stragiudiziale di invito, significazione e diffida, con allegata sentenza resa dal Tar Lazio – Roma n. 4704/2020 del 5 maggio 2020.

Ne discende, pertanto, che il prescritto termine del 31 luglio 2021 per la presentazione della domanda di riconoscimento risulta ampiamente rispettato. Tale era l'unico onere che la ricorrente era chiamata ad osservare: la previa presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero nei termini previsti (31 luglio 2021).

Pervero, pare opportuno soggiungere che, ove anche volesse ritenersi, in via meramente ipotetica, che l'esclusione sia fondata sul fatto che la ricorrente abbia conseguito all'estero l'abilitazione non ancora riconosciuta, tale assunto si rivelerebbe, in ogni caso, del tutto illegittimo.

A ben vedere, infatti, ai fini sia dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi nei sensi previsti dalla normativa speciale di cui al D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 (adottato, si badi, in applicazione dell'O.M. n. 60/2020), sia della partecipazione alla procedura straordinaria per la nomina dei docenti sul sostegno per l'anno scolastico 2021/2022 (ex art. 59, co. 4, del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/21), non è affatto richiesto che, alle previste date di scadenza dei termini, il docente dovesse aver ottenuto anche il formale decreto di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero.

E lo stesso dicasi anche per i successivi atti (D.M. n. 242 del 30 luglio 2021, nota prot. n. 25089 del 6 agosto 2021, avviso del 9 agosto 2021, nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021, etc.) emanati dal Ministero dell'Istruzione.

Da un'attenta lettura dei richiamati dettati normativi, emerge, infatti, come sia richiesto soltanto di aver “conseguito” tale titolo e che si tratti di un titolo che possa essere riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Esattamente come è dato riscontrare nella vicenda di specie, atteso che, come accennato per l'innanzi:

- il titolo all'estero (Romania) è stato conseguito nel 2018 (più precisamente, I livello veniva conseguito nella sessione di ottobre 2017 ed il II livello in quella di febbraio 2018);
- trattasi di titolo valido e riconoscibile per il quale l'interessata ha presentato apposita domanda di riconoscimento.

Ogni altra differente interpretazione del dettato normativo regolante le procedure in questione si rivelerebbe del tutto destituita di fondamento per evidente violazione dei superiori principi comunitari, oltre che dello stesso articolato normativo di cui all'art. 59 del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/2021.

Ma vi è di più.

Sebbene il D.M. n. 51/2021 riguardi una procedura straordinaria rispetto a quella ordinaria prevista e disciplinata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, pur vero è che lo stesso D.M. n. 51/2021 contiene, all'art. 7, co. 1, una clausola di salvaguardia per mezzo della quale è sancito che per tutto quanto non espressamente previsto dal sopradDETTO decreto “valgono” le disposizioni contenute nella citata O.M..

E tale ordinanza - all'art. 7, co. 4, lett. e) – prevede espressamente che, ***“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”***.

Così come è accaduto nella situazione controversa, considerato che la dott.ssa Vallefuooco ha proceduto proprio in tali precisi termini.

Con la conseguenza che - anche sotto tale aspetto - gli impugnati provvedimenti risultano illegittimi e vanno annullati, con ogni ulteriore effetto di legge.

In altri termini, l'immissione negli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS non è impedita dalla circostanza che, in relazione al titolo conseguito all'estero, sia stata soltanto inoltrata la domanda di riconoscimento e non sia stato ancora effettivamente adottato il relativo decreto di riconoscimento, ben potendo (e dovendo) la P.A. ammettere tali candidati con riserva, sia negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS, sia in relazione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo bandita ex art. 59, co. 4 e segg., del richiamato D.L. n. 73/2021.

Anche per tale motivo, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, con ogni conseguenza.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 51 E 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 1, 2, 2-BIS E 6 L. N. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 D.M ISTRUZIONE N. 51 DEL 3 MARZO 2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA PRIVATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 6 E 18 DELLA L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI

**MOTIVAZIONE - MANIFESTA INGIUSTIZIA -
IRRAGIONEVOLEZZA - ILLOGICITA'.**

Ancora, anche gli impugnati atti amministrativi generali del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e Ricerca si rivelano illegittimi, laddove e nella parte in cui non consentono ovvero vengono impropriamente intesi e/o interpretati nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, ammettono la partecipazione alla procedura in esame soltanto per coloro i quali abbiano non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento, senza possibilità di essere, nelle more, ammessi con riserva.

Del pari, i succitati atti sono illegittimi anche laddove e nella parte in cui vengono intesi e/o interpretati nel senso che precludono la proposizione della domanda di inserimento, con riserva, nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'estero in corso di riconoscimento.

A ben vedere, infatti, sia l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, sia l'art. 59, co. 4 e segg., del D.L. n. 73/2021, come conv. con. L. n. 106/21, non richiedono affatto che il titolo conseguito all'estero debba anche, nei termini di scadenza indicati, essere stato espressamente riconosciuto con apposito provvedimento statale interno.

E ciò perché, come innanzi esplicitato, le disposizioni ivi contenute stabiliscono *apertis verbis* che il titolo anzidetto debba essere stato conseguito (in tal senso, l'art. 59, co.4, cit.) e che debba essere stato dichiarato come posseduto nella relativa istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS (art. 7, co. 4, lett. e, O.M. n. 60/2020), benché sprovvisto del formale decreto di riconoscimento richiesto in Italia, bastando, ai fini dell'iscrizione con riserva, la dichiarazione di presentazione della relativa domanda.

Ogni altra esegesi contrastante la testuale previsione contenuta negli atti succitati si pone in palese violazione dei superiori atti di cui innanzi, confliggendo, altresì, con i precisi dettami normativi appena richiamati.

In altre parole, ciò che la disciplina di settore richiede è soltanto il conseguimento del titolo di specializzazione in uno alla pronta trasmissione dell'apposita domanda di riconoscimento.

Inoltre, la mancata valutazione da parte dell'Amministrazione Scolastica del titolo conseguito all'estero ed in corso di riconoscimento, con domanda regolarmente presentata nei termini ai fini dell'inserimento nella prima fascia, integra, peraltro, una chiara ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro i quali hanno parimenti soltanto conseguito (come richiesto) il titolo e sono stati inseriti nei relativi elenchi.

Ne consegue che, anche per tali ragioni, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno, per quanto di ragione e di interesse annullati.

In ogni modo, ove dovesse occorrere, in via cautelativa e subordinata, la ricorrente impugna espressamente i succitati atti ministeriali sovraordinati dai quali ha tratto abbrivio la procedura di inclusione negli elenchi aggiuntivi menzionati, partitamente indicati in epigrafe, laddove fossero intesi in termini diversi e contrastanti con l'interesse fatto valere.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 51 E 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 1, 2, 2-BIS E 6 L. N. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 D.M ISTRUZIONE N. 51 DEL 3

**MARZO 2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE
COLLABORAZIONE TRA PRIVATO E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 6 E 18 DELLA L. N.
241/1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'IMPARZIALITA'
E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI
POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI
MOTIVAZIONE - MANIFESTA INGIUSTIZIA -
IRRAGIONEVOLEZZA - ILLOGICITA'.**

Fermo ed impregiudicato quanto innanzi detto, va, altresì, rilevata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che l'Amministrazione resistente ha così denegato l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS alla odierna ricorrente, anche se, per casi identici a quello di specie, la medesima Amministrazione ha provveduto all'inserimento sulla scorta del medesimo titolo conseguito in Romania ed in altri Stati europei (es.: Spagna, Bulgaria).

Ebbene, in tali fattispecie, viene in rilievo la figura sintomatica dell'eccesso di potere per disparità di trattamento la quale ricorre in caso di trattamento diverso di due o più soggetti in situazioni identiche o analoghe o in casi di trattamento uguale di due o più soggetti in situazioni differenti.

Invero, il presupposto indeclinabile perché ricorra in concreto la figura della disparità di trattamento è l'esistenza di un atto amministrativo di carattere discriminatorio, cioè di un provvedimento che tratta alcuni soggetti in modo divergente senza che tale divergenza risulti giustificata.

In proposito, anche la giurisprudenza amministrativa afferma che *“la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali*

dell'Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente irragionevole diversità del trattamento riservato” (cfr. C.d.S, Sez. VI, sentenza 11 giugno 2012 n. 3401; Sez. IV, sentenza 8 gennaio 2013 n. 28).

Ciò posto, è di lapalissiana evidenza che, nel caso di specie, l'atto che dà luogo alla disparità di trattamento è identificato con il mancato inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS, a fronte, invece, di domande analoghe a quelle avanzate dalla ricorrente da parte di docenti in possesso dei medesimi titoli di abilitazione esteri, valutate però positivamente dall'Amministrazione.

Ciò sta a significare che, sebbene l'Amministrazione resistente abbia il potere di decidere autonomamente in ordine alle domande proposte e, per quanto possa rilevare, al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, la stessa non poteva, però, trattare due situazioni identiche in modo del tutto differente.

Ebbene, quanto detto dimostra, in modo inequivocabile, non solo l'evidente disparità di trattamento effettuata nel caso di specie, ma, altresì, la palese violazione dei principi di eguaglianza e del diritto allo studio garantiti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione.

Da qui la palese illegittimità dei provvedimenti gravati.

V. VIOLAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA L. N. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SUL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA DI MOTIVAZIONE –

CONTRADDITTORIETA' – ILLOGICITA' – INIQUITA' – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Sotto altro profilo, non può trascurarsi che l'esclusione dalla graduatoria della I fascia delle GPS impugnata in questa sede si appalesa in ogni caso come frutto di un eclatante errore istruttorio.

Ed invero, l'art. 3 della L. n. 241/90 sancisce l'obbligo di motivazione per ogni provvedimento amministrativo, tale obbligo va posto in relazione alla funzione della motivazione che è quella di consentire al privato di rilevare gli eventuali vizi del provvedimento ai fini della tutela dei suoi diritti ed interessi legittimi.

In base ai principi garantistici introdotti dalla L. 241/1990, prima dell'adozione di un provvedimento amministrativo incidente sulle posizioni soggettive, non solo deve essere dato ingresso al contraddittorio con i destinatari dell'atto, ma deve essere compiuta una apposita istruttoria, delle cui risultanze deve essere dato atto nella motivazione del provvedimento medesimo, insieme ai presupposti e alle ragioni giuridiche che lo determinano (cfr. per tutte TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. VII, n. 347 del 08.05.2002).

Non sfugge, invero, a Codesto Ecc.mo Collegio, che alla determinazione assunta l'Amministrazione sia obiettivamente pervenuta senza un'approfondita analisi della reale portata dei titoli *de quibus* e senza aver esternato un provvedimento espresso con adeguata motivazione.

La giurisprudenza di questo Ecc.mo Tribunale ha precisato che “La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell'enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è

finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. Quindi, la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento” (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. III bis, 3 maggio 2019 n. 5634).

L'assoluto difetto di istruttoria si ripercuote inevitabilmente sulla motivazione del provvedimento impugnato, viziandone il contenuto.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la necessità di palesare nel provvedimento adottato “*le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato non potendo la motivazione esaurirsi in enunciazioni generiche*” (cfr. C.d.S., Sez. V, sent. n. 1750/2006).

L'Amministrazione, nel compilare le graduatorie qui in esame ove non risulta in alcun modo la ricorrente, non ha specificato le ragioni poste a base della determinazione assunta, trincerandosi dietro il più assoluto silenzio in ordine alle istanze ed ai reclami promossi dalla dott.ssa Vallefucio.

Questo, in aperto contrasto con i doveri di motivazione (art. 3 L. n. 241/1990) e di buona amministrazione (art. 97 Cost.), particolarmente cogenti ove si tratti, come qui accade, di provvedimenti negativi che incidano in maniera rilevante sulla sfera giuridica dei destinatari del provvedimento (cfr. TAR Umbria, n. 224 del 8 marzo 2007).

Resta, dunque, dimostrato anche sotto tale specifico profilo l'illegittimità dei provvedimenti gravati.

VI. VIOLAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA L. N. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SUL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA DI MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETA' – ILLOGICITA' – INIQUITA' – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Dipoi, giova segnalare che l'esclusione dalla graduatoria I fascia GPS così come comminata risulta assunta in violazione del principio del legittimo affidamento, intervenendo in danno della ricorrente che aveva legittimamente confidato sul collocamento nella medesima graduatoria a fronte degli sforzi compiuti e delle energie spese per l'acquisizione delle necessarie competenze.

Tocca ricordare, infatti, che la ricorrente è certamente in possesso dei requisiti previsti per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS, così come richiesto, dato inoppugnabile che rende ancor più incomprensibile ed illegittimo il contegno tenuto dall'Amministrazione.

Sul punto, vale la pena segnalare che il principio del legittimo affidamento è stato riconosciuto come principio generale dell'ordinamento comunitario dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE (cfr. sent. Corte di Giustizia, 03 maggio 1978, causa 12/77; sentt. Corte di Giustizia, 3 maggio 1978, causa 112/77; 21 settembre 1983 in cause riunite 205-215/82; 19 maggio 1983, causa 289/81; 17 aprile 1997, causa C-90/95; 26 febbraio 1987, causa 15/85; 20 giugno 1991, causa C-248/89), in quanto tale applicabile nell'ordinamento italiano, anche al di sopra della legge ordinaria, in forza degli artt. 11 e 117

Cost., valevole in tutti i rapporti tra UE e Stati Membri, tra poteri di uno Stato Membro, tra poteri e cittadini.

Con particolare riguardo al legittimo affidamento del privato nei rapporti con l'Amministrazione, la Corte di Giustizia ha affermato che esso sorge laddove: la P.A. abbia emanato un atto favorevole, o non abbia emanato un atto sfavorevole; sia decorso un certo tempo nel quale il privato si sia comportato con lealtà e prudenza; la P.A. tenga una condotta che incide sull'affidamento maturato medio tempore nel privato.

A tal uopo, si ricorda quanto affermato dai Giudici amministrativi, secondo cui ***“Nell'affidamento secondo buona fede, la fiducia riposta nell'altrui correttezza non assume rilevanza giuridica se non nel momento nel quale l'affidamento è stato deluso e chiede riparazione. Invece, la tutela dell'affidamento legittimo è strutturata in modo da prevenirne la delusione. La fiducia del privato, nel rapporto con l'amministrazione, sarà delusa se nel procedimento amministrativo, non viene assicurato il contraddittorio, non viene assicurata una adeguata istruttoria, in linea generale non vengono rispettate le garanzie procedurali, non viene assegnato il giusto peso all'interesse del privato, non viene motivato il provvedimento amministrativo in modo congruo”*** (TAR Sardegna, Sez. II, 09 aprile 2019, n. 332), nonché ***“In base all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede”*** (TAR Veneto, Sez. III, 17 giugno 2019, sent. n. 725; sulla stessa linea, TAR Lazio – Roma, Sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455).

Risulta di meridiana evidenza, dunque, che nel caso di specie la ricorrente ha compiuto ingenti sforzi per acquisire la competenze necessarie per addivenire

finalmente nel collocamento nella I fascia GPS ed ottenere un contratto di insegnamento a tempo determinato.

Solo successivamente, a graduatoria oramai pubblicata (9 agosto 2021), la ricorrente si è avveduta della circostanza che l'Amministrazione, sulla scorta di una istruttoria evidentemente deficitaria, non ha accolto la relativa domanda disponendone (senza neanche un provvedimento espresso, è bene ribadirlo) l'esclusione.

Tutto ciò, senza tenere nella dovuta considerazione l'affidamento riposto dalla ricorrente nel buon esito della domanda in ragione delle esperienze già maturate nell'ambito scolastico e delle competenze faticosamente acquisite.

Risulta, pertanto, dimostrata anche per questa via l'illegittimità delle note impugnate.

VII. VIOLAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE ART. 10 BIS DELLA L. N. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SUL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA DI MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETA' – ILLOGICITA' – INIQUITA' – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati risiede nella mancata previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che, ex art. 10 bis della legge 241/90 introdotto dall'art. 6 della legge 15/2006, rappresenta un momento indefettibile del procedimento amministrativo.

Il suindicato articolo, testualmente recita: *“Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un*

provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti...".

Sul punto, il **TAR Campania – Napoli, Sez. II, con la sentenza n. 5226 del 29 aprile 2005** ha osservato che: *“...la necessità della comunicazione tanto dell'avvio del procedimento quanto del preavviso di rigetto ai destinatari dell'atto finale è stata prevista in generale dalla legge sul procedimento non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in più fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dell'efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l'adozione dell'atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanante”.*

Ad ulteriore conferma della assoluta indefettibilità della indicata fase procedimentale, il Giudice Amministrativo ha chiarito che anche nel caso di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato grava in capo all'amministrazione il cd. obbligo di preavviso di rigetto.

In buona sostanza, la *ratio* sottesa alla norma che quivi si assume violata è quella di consentire la massima partecipazione del destinatario dell'atto al procedimento amministrativo, anticipando - ad una fase pregiudiziale - il momento in cui questi può far riscontare gli eventuali vizi che inficiano la legittimità dello stesso.

Non sfugge, infatti, che consentire al privato di controdedurre ai motivi ostativi all'accoglimento della propria istanza quando l'atto non è ancora approdato alla fase conclusiva del proprio iter formativo, è una soluzione che risponde ad una duplice esigenza: consentire la piena e concreta soddisfazione del diritto di partecipazione al procedimento

amministrativo, nonché soddisfare le esigenze di economia processuale.

Orbene, qualora l'Amministrazione non avesse violato il cd. obbligo di preavviso di rigetto, il ricorrente avrebbe potuto tempestivamente rappresentare che il diniego del riconoscimento è frutto di una carente istruttoria, fornendo i necessari chiarimenti tecnici.

Posto che: ***“La violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, il quale prevede per la P.A. l’obbligo di inoltrare all’interessato la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ha carattere assorbente e comporta l’annullamento del provvedimento conclusivo del procedimento”*** (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. III Ter - sentenza 8 settembre 2005 n. 6618), rimane destituito di fondamento il rigetto della istanza di riconoscimento presentata dalla ricorrente perché adottato in chiara violazione della normativa in epigrafe indicata.

Quanto detto contribuisce non poco a dimostrare l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione ed invoca l’intervento dell’Ecc. Consesso adito, al fine di ripristinare la legalità in favore della ricorrente.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, CO. 4, C.P.A.

Con il presente ricorso sono state impugnate le *“graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di NAPOLI – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022”*, allegate al provvedimento recante prot. n. “m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014069.09-08-2021” del 9 agosto 2021, nonché le successive rettifiche alle stesse.

Ne discende, quindi, un elevato numero di controinteressati che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso e dall'inserimento della ricorrente nella graduatoria di I fascia delle GPS.

Sul punto, vale la pena evidenziare che la scrivente difesa, in vista del possibile giudizio, si era premurata già in sede di atto stragiudiziale di significazione, invito e diffida con contestuale istanza di accesso agli atti, notificato all'Amministrazione in data 15 settembre 2021, di richiedere le “generalità di almeno due docenti utilmente inseriti nella graduatoria I fascia GPS con i relativi dati di residenza in vista della notifica di un eventuale ricorso al TAR competente ovvero di ogni altro atto giudiziario”, senza ottenere ad oggi alcun riscontro, anche sotto tale specifico profilo.

Per tale ragione, qualora l'Ecc.mo Collegio lo ritenesse necessario, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli altri docenti inseriti nella medesima graduatoria di I fascia delle GPS per la classe di interesse della ricorrente, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati in forza dell'accoglimento del ricorso e del conseguente inserimento della ricorrente in graduatoria, ed in ragione delle oggettive difficoltà nel reperire tutti i dati relativi ai nominativi ivi inseriti, **si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a..**

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

**ISTANZA DI MISURA CAUTELARE
ANCHE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.**

Il *fumus boni iuris* emerge chiaramente dai motivi di ricorso.

Sussiste, altresì, il danno grave ed irreparabile derivante dai provvedimenti impugnati, atteso che l'attuale ricorrente, **nonostante l'impiego ingente di risorse e denaro e malgrado i sacrifici sostenuti**, a fronte di una domanda regolarmente presentata, non è stata collocata nella I fascia delle GPS, venendo così esclusa dalla agognata graduatoria e dalle successive rettifiche alla stessa e vedendo così tramontare ogni possibilità di ottenere un contratto di insegnamento a tempo determinato.

Ne discende solare che, per effetto di tale esclusione, la ricorrente è completamente impossibilitata ad essere chiamata in servizio quale supplente per l'anno scolastico 2021/2022.

È decisivo, a tal proposito, osservare che l'Ufficio Scolastico napoletano, con il parimenti gravato decreto m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014069.09-08-2021" del 9 agosto 2021, aveva fissato per lo scorso 1° settembre le convocazioni per l'attribuzione degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2021/2022 riguardanti le scuole di ogni ordine e grado d'istruzione, per le quali la ricorrente è interessata.

Malgrado la tempestività delle azioni intraprese dalla ricorrente per avere contezza delle motivazioni sottese alla sua illegittima esclusione, si è registrata la più assoluta inerzia da parte dell'Amministrazione, costringendo la medesima dott.ssa Vallefuoco ad agire in giudizio per ottenere l'inserimento nelle graduatorie in esame.

Sicché, nella persistenza dell'estromissione della deducente dai suddetti elenchi aggiuntivi, lo scorrimento delle graduatorie, con la copertura dei posti, comporta l'inevitabile perdita del bene della vita agognato dalla predetta.

L'espulsione determina, peraltro, l'esiziale carenza del requisito necessario alla partecipazione alla procedura straordinaria indetta ai sensi dell'art. 59 del D.L.

25 maggio 2021, n. 73, come convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106.

Al riguardo, è il caso di ribadire che le disposizioni contenute ai commi 4 e segg. del citato art. 59 consentono ai docenti ricompresi nei menzionati elenchi, esclusivamente per l'a.s. 2021/2022, non soltanto di essere chiamati a tempo determinato, ma anche di svolgere in tale anno il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 59/2017 (co. 6), superato il quale possono venire assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo (co. 8).

Ne deriva che, con la disposta esclusione, viene a determinarsi la sottrazione di un ineludibile requisito di partecipazione al procedimento speciale di reclutamento e, dunque, il rigetto anche dell'istanza avanzata per tale procedura selettiva, varata esclusivamente ed eccezionalmente per l'anno in avvio.

Di guisa che la ricorrente ha pieno interesse, non altrimenti ristorabile, ad essere inserita, anche con riserva, negli elenchi aggiuntivi 1° Fascia delle graduatorie GPS, onde venire chiamata in servizio ai sensi della procedura cui ha legittimamente partecipato.

Appare evidente, quindi, il danno grave ed irreparabile, che è *in re ipsa* e discende dalla circostanza che, nelle more della fissazione della udienza di merito, l'esclusione della ricorrente comminata illegittimamente ed ingiustificatamente dall'Amministrazione impedirebbe alla docente di poter beneficiare di un contratto di insegnamento a tempo determinato, con la conseguenza che anche l'accoglimento del ricorso, se intervenuto a distanza di tempo, non potrebbe più recare alcun vantaggio alla medesima (sul punto, *ex aliis*, TAR Lazio, Sez. I, ordinanza n. 3217 del 12.6.2002).

Non senza rilevare che alcun pregiudizio deriverebbe al Ministero nel caso di annullamento dei provvedimenti gravati, anche in ragione della esperienza e della eccellente preparazione mostrata e documentata dalla ricorrente.

Peraltro, le considerazioni appena svolte devono essere valutate anche alla stregua dell'età anagrafica della ricorrente e, quindi, alla luce della circostanza che il mancato inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS determina per la stessa non soltanto l'impossibilità di ottenere un contratto di insegnamento a tempo determinato, ma anche di seguire il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 59/2017 (co. 6), che potrebbe rappresentare realisticamente l'ultima *chance* per aspirare alla immissione in ruolo.

Si insiste, pertanto, nel richiedere a Codesto Ecc.mo Collegio di adottare ogni ulteriore provvedimento in via cautelare, anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., volto alla tutela della posizione della ricorrente e della legittima aspettativa della stessa al prosieguo di carriera.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti endoprocedimentali (verbali e/o atti e/o provvedimenti dell'attività istruttoria, compiuta dal personale di codesto Ufficio, in ordine all'istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS presentata in data 20 luglio 2021 dalla dott.ssa Vallefuooco e relativamente alla valutazione dei titoli esibiti da quest'ultima; ogni altro atto e/o documento di natura infraprocedimentale sotteso, collegato e connesso alla esclusione dalla graduatoria I fascia GPS comminata alla dott.ssa Vallefuooco; relazione sulla valutazione dei titoli esibiti dalla dott.ssa Vallefuooco ai fini dell'inserimento in I fascia GPS; pareri, osservazioni, note, valutazioni tecniche, etc), ed in particolare l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza proposta dalla ricorrente in data 20 luglio

2021, ove esistente, di contenuto ignoto e mai comunicato e/o notificato, l'eventuale provvedimento di rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente in data 9 agosto 2021, ove esistente, di contenuto ignoto e mai comunicato e/o notificato, ed ogni altro documento utile ai fini di una compiuta istruttoria.

In difetto, si chiede a codesto Ecc.mo Tribunale di voler disporre, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 210 c.p.c. e 63 c.p.a., ogni incombente istruttorio necessario ai fini dell'acquisizione degli atti sopra specificati.

Con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito dell'avvenuta istruttoria.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI

Le considerazioni che precedono fondano, per altro verso, la richiesta di ristoro dei danni subita dalla ricorrente da imputare anche alla perdita di *chance* lavorative conseguenti ad un giudizio non corretto, **alla luce dei titoli attestanti le esperienze maturate ed i corsi di formazione seguiti.**

Tanto appare sufficiente per fondare la richiesta di risarcimento dei danni da perdita di *chance*, tenuto conto che la ricorrente – illegittimamente esclusa dagli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS –, in conseguenza della realizzazione della condotta alternativa lecita (ossia, della valutazione positiva e del relativo inserimento), avrebbe conseguito l'evento favorevole con una probabilità statistica pari per lo meno al 50%, e ciò attraverso un giudizio effettuato *ex ante*, sulla base dell'*id quod plerumque accidit* (cfr. **Cons. Stato, Sez. IV, 21 settembre 2015 n. 4375**).

La valutazione dei danni sarà quantificata in corso di causa, anche alla luce dell'esito del giudizio e dell'istruttoria, fermo restando la valutazione equitativa degli stessi da parte dell'adito T.A.R., anche ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dal disposto normativo di cui all'art. 1226 c.c..

P.Q.M.

Previo accoglimento dell'istanza cautelare anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., accogliersi il ricorso con ogni conseguente statuizione, anche ai fini della condanna dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 30 c.p.a..

Con vittoria di spese e compensi professionali, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, e succ. mod. ed int., si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 325,00.

Documenti come da separato foliaro.

Con perfetta osservanza.

Napoli, lì

Avv. Danilo Finaldi

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto cautelare del Presidente del T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III-bis, n. 5844/2021, pubblicato in data 26 ottobre 2021, reso sul ricorso (R.G. n. 10346/2021), che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami. Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti consultando il sito della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), mediante l'inserimento del suddetto numero di registro generale del ricorso e attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.